

	SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO	
	Tra l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (nel seguito indicato come “ENEA”) con sede e domicilio fiscale in Roma – Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale n. 01320740580, P.IVA 00985801000, in persona del del Direttore del Dipartimento Fusione e Tecnologie per la Sicurezza Nucleare, Ing. Alessandro Dodaro , <u>da una parte</u> , e l’Impresa..... ¹ (nel seguito indicata come “Impresa”), con sede e domicilio fiscale in..... n....., codice fiscale....., P.IVA....., in persona del ² , <u>dall'altra parte</u> , si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO</u>	
	L’ENEA concede in appalto all’Impresa, la quale per sua parte dichiara di accettare e di assumere l’appalto medesimo con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, l’esecuzione della fornitura di uno spettrometro MC-ICP-MS Multicollector a settore magnetico con cella di collisione/reazione presso il C.R. ENEA Frascati, secondo quanto previsto nel presente contratto e nei documenti e condizioni richiamati al successivo art. 2.	
	<u>ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI</u>	
	L'appalto è soggetto all'esatta osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:	
	- Specifiche Tecniche edizione 2023 (All. 1)	
	- Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui al successivo art. 10 (All. 2);	

	- Patto di integrità (All. 3);	
	- Offerta dell'Impresa del (All. 4),	
	L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare integralmente gli allegati al	
	presente contratto che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante	
	e sostanziale.	
	L'impresa dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna	
	a rispettare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA -	
	Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza, nonché il Codice di	
	comportamento dei dipendenti ENEA, entrambi pubblicati sul sito istituzionale	
	dell'Agenzia.	
	<u>ART. 3 – FORMA ED IMPORTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI –</u>	
	<u>QUINTO D'OBBLIGO</u>	
	L'appalto sarà eseguito e remunerato con sistema “a corpo”.	
	L'importo complessivo del contratto, per l'intera durata dello stesso, ammonta	
	a € (.....) - IVA esclusa - al netto del ribasso del%	
	(.....per cento) praticato dall'Impresa in fase di presentazione dell'offerta.	
	Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento od una	
	diminuzione del servizio/della fornitura, l'Impresa sarà obbligata ad	
	assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo	
	di appalto, qualora tale facoltà sia prevista nella documentazione di gara. In	
	tale caso, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Impresa non	
	può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	In ogni caso, si applica quanto previsto dall'art. 120 del Codice in ordine alle	
	modifiche del contratto in corso di esecuzione.	
	<u>ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO</u>	

	Il contratto avrà la durata di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla stipula	
	con facoltà di recesso unilaterale da parte dell'ENEA, senza oneri aggiuntivi	
	per l'Agenzia, con preavviso scritto di almeno tre mesi da comunicarsi	
	all'Impresa. In tale ipotesi, fermo restando il pagamento delle	
	prestazioni/forniture già eseguite, nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per	
	mancato utile o per qualsiasi altro indennizzo o rimborso.	
	<u>ART. 5 – ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E TRASPARENZA</u>	
	Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n.36/2023 l'importo	
	dell'anticipazione sarà calcolato pari al 20% (venti per cento) dell'importo	
	contrattuale, oltre IVA ³ .	
	Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul	
	valore delle prestazioni di ciascuna annualità, stabilita nel cronoprogramma dei	
	pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della	
	prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il	
	cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è	
	subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione erogata, comprensiva dell'IVA versata da	
	ENEA. Tale importo è maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui	
	all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo	
	periodo dello stesso comma.	
	L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso	
	della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da	
	parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con	

	obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per	
	ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono	
	dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della	
	anticipazione.	
	I pagamenti saranno effettuati ad esito positivo del DURC (documento unico	
	di regolarità contributiva), previo benestare del Responsabile Unico del	
	Progetto entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.	
	Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello	
	0,50% dell'imponibile della fattura; le ritenute saranno svincolate, in sede di	
	liquidazione finale, dopo l'approvazione del Certificato di Verifica di	
	Conformità. Le fatture dovranno riportare gli importi al netto della trattenuta	
	applicata. L'IVA verrà calcolata sull'importo al netto della trattenuta. ENEA	
	accetterà esclusivamente le fatture emesse con le modalità che precedono e	
	rifiuterà, sul sistema SDI, le fatture che non prevedano la trattenuta dello 0,50%	
	nell'importo della fattura stessa.	
	Tutte le trattenute dello 0,50% effettuate verranno liquidate al termine del	
	contratto, a seguito del collaudo o del verbale di regolare esecuzione, con la	
	emissione di una unica fattura assoggettata all'IVA.	
	Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n.36/2023 in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a	
	personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari	
	di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
	appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.	

	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al	
	primo periodo, il Responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto	
	inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi	
	quindici (15) giorni.	
	Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della	
	richiesta entro il termine suindicato, la stazione appaltante paga anche in corso	
	d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo	
	importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme	
	dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento	
	diretto.	
	Ai sensi dell'art 125 commi 5-7 del D. Lgs. n. 36/2023 all'esito positivo della	
	verifica di conformità o regolare esecuzione, e comunque entro un termine non	
	superiore a sette (7) giorni dagli stessi, il Responsabile unico del progetto	
	rilascia il certificato di pagamento, ai fini dell'emissione della fattura da parte	
	dell'appaltatore. Il pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di	
	trenta (30) giorni decorrenti dalla data di emissione del Certificato di Verifica	
	di Conformità o del certificato di regolare esecuzione.	
	Non si procederà al mandato di pagamento anche nel caso di accertata	
	irregolarità dell'Impresa con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e	
	delle tasse.	
	L'appaltatore emetterà le fatture elettroniche intestate all'ENEA – Agenzia	
	Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico	
	sostenibile e le trasmetterà al Sistema di Interscambio (SDI), gestito	
	dall'Agenzia delle Entrate.	
	A tal fine l'ENEA comunica che il Codice Univoco dell'Ufficio del Centro	

	società Poste italiane Spa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
	L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3, comma 9- <i>bis</i> della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della stessa legge.	
	<u>ART. 6 – PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE</u>	
	In applicazione dell'art 126 “Penali e premi di accelerazione” del D. Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza rispetto ai termini di conclusione del contratto sarà applicata una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno solare di ritardo. La somma di tutte le penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo totale del contratto stesso. Oltre tale limite il contratto sarà risolto ipso-jure. In questa ipotesi nulla sarà dovuto all'Impresa quale onere per il mancato utile o qualsiasi altro indennizzo o rimborso, fermo restando che sarà dovuto all'Impresa il pagamento delle attività già svolte. L'applicazione delle eventuali penali dovrà essere portata per iscritto a conoscenza dell'Impresa.	
	<u>ART. 7 – GARANZIE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI</u>	

	Rappresentante, quale persona fornita di requisiti di professionalità ed	
	esperienza che avrà la piena rappresentanza dell'Impresa nei confronti	
	dell'ENEA.	
	Tra i compiti del Responsabile dell'Impresa rientrano, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo, i seguenti: (i) organizzare, programmare e dirigere	
	l'esecuzione dell'appalto conformemente ai contenuti del presente contratto,	
	delle specifiche tecniche e delle eventuali richieste dal Responsabile Unico del	
	Progetto dell'ENEA; (ii) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte	
	le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e	
	prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione dei lavori	
	e per la loro attuazione in condizioni sicure vigilando, altresì, che le	
	disposizioni vengano eseguite; (iii) in caso di assenza, provvedere a nominare	
	un suo sostituto.	
	Il Responsabile dell'Impresa, ai sensi della normativa vigente in materia di	
	sicurezza, sarà preposto alla direzione del servizio, assumendone le	
	responsabilità dell'andamento. Il Responsabile dell'Impresa, o suo sostituto,	
	dovrà essere sempre presente in ogni fase dell'attività contrattuale.	
	<u>ART. 9 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E PIANO DELLE MISURE</u>	
	<u>DI SICUREZZA</u>	
	L'Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria	
	offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di	
	condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove	
	devono essere svolte le attività.	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 l'ENEA fornirà	
	dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è	

	destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in	
	relazione alle attività da svolgere.	
	L'ENEA, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 promuove la	
	cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato	
	decreto elaborando il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI).	
	<u>ART. 10 - PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E</u>	
	<u>ATTREZZATURE UTILIZZATE</u>	
	L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile Unico del Progetto i nominativi	
	del proprio personale addetto alle attività, dando altresì tempestiva	
	comunicazione scritta di ogni sua variazione.	
	L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al proprio	
	personale impiegato per l'esecuzione delle attività, le disposizioni previste	
	dall'ENEA che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita del personale	
	dipendente da ditte.	
	L'Impresa è a conoscenza che l'ENEA potrà far ispezionare il personale e gli	
	automezzi adibiti alle attività della stessa, secondo la normativa vigente in	
	materia.	
	L'Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attività con	
	l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La	
	medesima si assume, altresì, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi	
	imposti dalla normativa vigente. Il personale dell'Impresa e i suoi collaboratori	
	a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza del Codice di comportamento dei	
	dipendenti ENEA e degli obblighi di condotta da esso derivanti, pena la	
	risoluzione del contratto. L'impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura o	
	macchinario da parte dell'Impresa, sarà a completo e totale rischio della stessa,	

	la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta	
	conformità degli stessi e delle loro modalità d'uso a tutte le prescrizioni di legge	
	vigenti. L'Impresa provvederà, a sua cura e spese, a far indossare al proprio	
	personale una idonea divisa munita di tesserino di riconoscimento ben visibile	
	recante la ragione sociale nonché quanto previsto dagli artt. 18 e 21 del D. Lgs.	
	n. 81/2008. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, al trasporto del	
	proprio personale sul luogo dell'appalto e viceversa.	
	<u>ART. 11 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DELL'IMPRESA</u>	
	L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona	
	esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta,	
	quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché	
	avente interesse nell'attività dell'Impresa medesima, è dipendente dell'ENEA,	
	anche se in posizione di aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o	
	amministrativa nell'organizzazione dell'Agenzia.	
	La medesima prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto o	
	di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto su denuncia	
	dell'ENEA, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo di cui al precedente	
	art. 8, senza riconoscimento alcuno per gli eventuali servizi e/o prestazioni	
	fornite e salva la facoltà dell'ENEA di richiedere i danni diretti e indiretti	
	derivanti dalla risoluzione.	
	<u>ART. 12 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ</u>	
	Nei casi di sospensione delle attività da parte dell'Impresa senza giustificato	
	motivo, l'ENEA avrà facoltà nei giorni di sospensione, di fare eseguire il	
	servizio stesso nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'Impresa la	
	spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione. L'ENEA, in tal caso, valutata	

	la gravità del danno sofferto a causa della suddetta sospensione, si riserva la	
	facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto con le modalità e conseguenze	
	previste all'art. 19 del presente contratto. In caso di sospensione delle attività a	
	causa di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle	
	Organizzazioni Sindacali di categoria, l'ENEA provvederà a trattenere	
	l'importo corrispondente alle prestazioni non effettuate, ai sensi dell'art. 121	
	del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14 ivi richiamato.	
	<u>ART. 13 - ASSICURAZIONE</u>	
	L'Impresa è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche	
	dei propri dipendenti, collegati con le attività del presente contratto, che cagioni	
	danni all'ENEA, al suo personale, a terzi o cose di terzi, e s'impegna	
	conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti e	
	conseguenti.	
	A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto e comunque prima	
	dell'inizio delle attività, l'Impresa è tenuta a stipulare, a propria cura e spese,	
	un'apposita polizza di responsabilità civile, che preveda espressamente	
	l'assicurazione per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione del	
	presente contratto, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00	
	(unmilione). Una copia della suddetta polizza, conforme all'originale, dovrà	
	essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto. Nel caso in cui nel corso	
	dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri alle persone o danni alle	
	proprietà l'appaltatore deve procedere a denunciare il sinistro alla Compagnia	
	assicurativa entro i termini di prescrizione previsti nella polizza stipulata.	
	<u>ART. 14 – CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA</u>	
	L'Impresa si impegna a comunicare all'ENEA, (con cadenza annuale ovvero al	

	manodopera	
	<u>ART. 17 - ONERI FISCALI</u>	
	Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo del presente contratto e dei relativi	
	allegati come indicate nell'art 18 comma 10 e nella tabella contenuta	
	nell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023. ⁴	
	Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che, in caso d'uso,	
	provvede alla stessa	
	L'IVA è a carico dell'ENEA nella misura stabilita dalla legge.	
	<u>ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	
	Il contratto potrà essere risolto quando ricorrano una o più delle condizioni	
	richiamate all'art. 122, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.	
	Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il contratto sarà inoltre	
	risolto qualora nei confronti dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre	
	2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
	giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs.	
	n.36/2023 (art. 94 Codice).	
	Ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto	
	potrà essere risolto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo,	
	previa valutazione del Responsabile Unico del Progetto. Inoltre, si procederà	
	alla risoluzione ipso-iure nei seguenti casi:	

	a) morte del titolare dell'Impresa (se trattasi di Ditta individuale);	
	b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa o	
	sia in corso nei confronti dell'Impresa un procedimento per la dichiarazione	
	di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 124 del	
	Codice. e dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;	
	c) revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento delle	
	prestazioni oggetto dell'appalto;	
	d) sospensione delle prestazioni oggetto dell'appalto con gravi danni	
	provocati all'ENEA;	
	e) subappalto non autorizzato o contrario alle previsioni di legge e contrattuali;	
	f) non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche contrattuali;	
	g) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, l'irrogazione di misure	
	sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la	
	pubblica amministrazione;	
	h) accertato interesse di personale ENEA nell'attività dell'Impresa;	
	i) violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;	
	j) rifiuto prolungato e ingiustificato di presentare la documentazione	
	attestante i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi e quelli	
	relativi al pagamento delle imposte e tasse;	
	k) accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in	
	materia previdenziale ed assicurativa, nonché relativamente al pagamento	
	di imposte e tasse;	
	l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità;	
	m) violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
	dell'Impresa, degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	

		comportamento dei dipendenti ENEA;	
	n)	mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020;	
		In tali casi ENEA sarà tenuta a corrispondere all'Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.	
		La risoluzione del contratto porterà inoltre all'incameramento da parte dell'ENEA della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e, nei casi di sospensione totale o parziale ai sensi dell'art. 121 comma 10 del Codice, al risarcimento dei danni da parte dell'Impresa quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. e secondo i criteri individuati nell'Allegato II.14 al Codice.	
		<u>ART. 19 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ</u>	
		Per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023. Entro 60 giorni dalla data di ultimazione di tutte le attività, sarà emesso, a cura del Responsabile Unico del Progetto o, se nominato, del Direttore dell'esecuzione, il Certificato di Verifica di Conformità ovvero l'attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dal nuovo codice. L'esito positivo determinerà, il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente contratto, e lo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.	
		<u>ART. 20 – ATTIVITA' IN ZONE CONTROLLATE E SORVEGLIATE</u>	
		Per la effettuazione di attività in ambienti a rischio di contaminazione e/o	

	irraggiamento, l'Impresa dovrà fornire preventivamente le informazioni sulle	
	attività che verranno svolte, incluso il dettaglio delle modalità operative, della	
	strumentazione utilizzata, dell'eventuale produzione di rifiuti e delle modalità	
	del loro successivo smaltimento.	
	I lavoratori impiegati dovranno essere classificati ai sensi dell'art. 133 del D.	
	Lgs. 101/2020 (<i>"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce</i>	
	<i>norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli</i>	
	<i>derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive</i>	
	<i>89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e</i>	
	<i>2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione</i>	
	<i>dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117")</i>) e	
	ss.mm.ii. sulla base delle mansioni assegnate e delle informazioni sull'entità	
	del rischio da radiazioni ionizzanti fornite dall'ENEA ⁵ ; l'Impresa sarà quindi	
	ritenuta responsabile della radioprotezione dei lavoratori stessi ai sensi del	
	suindicato D. Lgs. 110/2020, inclusa la nomina di un proprio esperto di	
	radioprotezione (art. 7, comma 1, punto 39)) e di un proprio medico autorizzato	
	(art. 7 comma 1, punto 95) nel caso di impiego di lavoratori esposti (art.7,	
	comma 1, punto 79)), Per tutto ciò che non sia espressamente specificato nel	
	seguito, l'Impresa dovrà attenersi, per la tutela della salute dei lavoratori, a	
	quanto previsto dalla normativa nazionale ed alla regolamentazione vigente	
	presso ENEA.	
	L'Impresa dovrà, inoltre, operare secondo le modalità stabilite d'intesa con	
	l'ENEA ed elaborate avvalendosi del proprio esperto di radioprotezione e	
	dall'esperto di radioprotezione dell'ENEA e raccolte in un "verbale di	
	coordinamento per l'esecuzione di interventi di manutenzione in aree	

	controllate e sorvegliate”. Tutte le attrezzature ed i materiali utilizzati nelle aree	
	controllate e sorvegliate con rischio di contaminazione dovranno essere	
	opportunamente contrassegnati; qualsiasi trasferimento di essi ad altre aree o	
	loro destinazione “a rifiuto” potrà avvenire solo dopo benestare scritto da parte	
	dell’esperto di radioprotezione dell'ENEA. Detto benestare è esteso ai rifiuti	
	provenienti dai locali	
	L’ENEA si riserva, in funzione della destinazione lavorativa, la facoltà di non	
	accettare, a suo insindacabile giudizio, lavoratori che abbiano già assorbito dosi	
	di radiazioni ionizzanti ritenute eccessive in relazione alla previsione di dose	
	per l’esecuzione delle attività. L'Impresa deve impegnarsi a far sì che i propri	
	dipendenti osservino scrupolosamente la normativa generale e particolare di	
	radioprotezione.	
	<u>ART. 21 - NORMA DI RINVIO</u>	
	Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa	
	riferimento ai documenti indicati al precedente articolo 2, nonché a tutte le	
	disposizioni di legge vigenti in materia.	
	<u>ART. 22 – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA</u>	
	Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 67, comma 2,	
	del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti	
	dell’Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della	
	cauzione salvo il diritto dell’ENEA al maggior risarcimento dei danni subiti. In	
	tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di	
	qualsiasi ulteriore onere per l’ENEA.	
	<u>ART. 23 - FORO COMPETENTE</u>	
	Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del	

	presente contratto nonché alla sua interpretazione, applicazione ed esecuzione,	
	è competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
	<u>ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI</u>	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come	
	novellato dal D.lgs. n. 101/2018, ENEA informa che:	
	1) Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie,	
	l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (“ENEA”) con sede e domicilio	
	fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76.	
	2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le	
	seguenti finalità:	
	adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;	
	espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle	
	attività oggetto del presente contratto.	
	3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici	
	ed elettronici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la	
	massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa	
	vigente in materia di protezione dei dati personali.	
	4) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di	
	natura contrattuale, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è,	
	quindi, obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque	
	rapporto contrattuale.	
	5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati	
	ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge.	
	6) È sempre consentito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e	
	ss. (fino all’art. 22) del Regolamento (UE) 2016/679.	

ART. 25 - DICHIARAZIONE ENEA

Si allega, a sola firma dell'ENEA, la dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della L. 488/1999 (come modificata dal D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004).

ART. 26 – RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Si applica quanto previsto dal Libro V Parte I, Titolo II, ad esclusione dell'art 213 (Arbitrato) del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 27 - NOMINA COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'articolo 215 del Codice, è nominato un collegio consultivo tecnico al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

I costi sono ripartiti tra le parti.

L'ENEA ha designato, nella comunicazione di aggiudicazione, quali componenti del Collegio i seguenti signori:

-

-

L'operatore economico ha designato quali Componenti del Collegio i seguenti signori:

-

-

-

Il Presidente è scelto dai componenti di nomina di parte.

Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente entro

	il termine di dieci giorni dell'avvio dell'esecuzione, questo è designato entro i	
	successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le	
	opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e	
	di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.	
	<u>ART. 30 - CERTIFICAZIONE AMBIENTE E SICUREZZA (ove applicabile)</u>	
	Per garantire il mantenimento della conformità legislativa, assicurare la	
	prevenzione dei rischi e degli impatti connessi con le attività di ricerca e	
	sviluppo svolti nel sito e raggiungere gli obiettivi di miglioramento delle	
	proprie prestazioni ambientali e della sicurezza, ENEA - Centro Ricerche,	
	ha un sistema di gestione certificato, per l'ambiente, secondo la Norma ISO	
	14001:96 e, per la sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001:99. All'interno	
	del sistema integrato ambiente e sicurezza sono state fissate prassi e procedure,	
	che regolano i comportamenti di tutti coloro che, a qualunque titolo operano	
	all'interno del Centro Ricerche e per suo conto, al fine di controllare che	
	le attività svolte siano eseguite riducendo al minimo eventuali impatti	
	sull'ambiente e nel rispetto degli obblighi inerenti la sicurezza e la salute dei	
	lavoratori, in situazioni normali, anomale e, ovviamente, di emergenza.	
	L'Impresa dichiara espressamente che si adeguerà alle regole e procedure	
	suddette nello svolgimento delle attività di cui al presente appalto.	
	LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE	
, li	
	L'ENEA	L'Impresa

Il sottoscritto, Legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 24 e 28 del presente contratto.

....., lì

L'Impresa

	Dichiarazione ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge	
	23 dicembre 1999 n. 488	
	come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168	
	(convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191)	
	Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004	
	n. 191), il sottoscritto Responsabiledell'ENEA,	
	relativamente al contratto per l'appalto stipulato tra	
	l'ENEA, rappresentata dal sottoscritto, enella	
	persona del, dall'altro,	
	DICHIARA	
	ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre	
	2000 n. 445 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 della	
	Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n.	
	168 (convertito con Legge 30 luglio 2004 n. 191), e in particolare che il	
	contratto è stato stipulato in assenza, a tale data, di una Convenzione CONSIP	
	relativa al bene o servizio oggetto del presente contratto, in relazione a quanto	
	previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come	
	modificata dal D.L. 12 luglio 2004 n. 168 (convertito con Legge 30 luglio 2004	
	n. 191).	
	Roma li,	

¹ Ragione sociale dell'Impresa

² Legale Rappresentante, procuratore speciale giusta procura allegata al contratto

³ Tali disposizioni non si applicano ai contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

⁴ Valori imposta in relazione agli importi contrattuali:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

⁵ I lavoratori possono essere classificati esposti di categoria A, di categoria B o non esposti.

Tale informazione è da acquisire presso l'esperto di radioprotezione ENEA incaricato sulle attività della zona sorvegliata o classificata. L'articolo può essere riformulato a seconda della classificazione dei lavoratori necessaria per svolgere le attività; le modalità di esecuzione delle lavorazioni ed eventuali prescrizioni devono essere previste nelle specifiche tecniche